



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 126

OGGETTO: Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. - Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016 - Seconda Classe di azioni - Progetti di Sviluppo Locale. Comune di PIEVE TESINO - "Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione del parco Colle di San Sebastiano". Concessione finanziamento.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 09:15 nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. – Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016 – Seconda Classe di azioni – Progetti di Sviluppo Locale. Comune di PIEVE TESINO – *“Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione del parco Colle di San Sebastiano”*. Concessione finanziamento.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che:

Ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 9 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm.ii., è istituito un *fondo presso le comunità* - di seguito definito FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - *alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali* per la promozione dello sviluppo locale attraverso due Classi di azioni congiunte, Adeguamento della qualità/quantità dei servizi e Progetti di Sviluppo Locale.

Con delibera della Giunta provinciale n. 1234 del 22/07/2016 *“Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii - Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo”* sono stati approvati i criteri e le modalità gestionali del Fondo Strategico Territoriale stabilendo che lo stesso fosse suddiviso in due Classi di azioni : la 1^a Classe, disciplinata dal p.to 2a dell'Allegato 1, promuove con risorse conferite dai Comuni opere per *“Adeguamento della qualità/quantità dei servizi”* mentre la 2^a Classe, disciplinata dal p.to 2b dell'Allegato 1, promuove con risorse attribuite dal bilancio provinciale opere per *“Progetti di sviluppo locale”*.

Con delibera di Giunta provinciale n. 2310 del 16/12/2016 *“Modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 di data 22 luglio 2016: proroga termine approvazione schemi accordo di programma e definitiva concessione delle risorse assegnate”* sono state definitivamente concesse le risorse stabilite nella precedente deliberazione, che per la Comunità Valsugana e Tesino erano fissate in Euro 3.478.371,55.-.

Con Delibera del Consiglio di Comunità n. 21 del 27 luglio 2017 e Decreto del Presidente di Comunità n. 4 del 27 ottobre 2017 avente ad oggetto *“Fondo Strategico territoriale di cui all'art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii.. Seconda Classe di Azioni -Progetti di Sviluppo locale. Accordo di programma ex art. 65 D.P. Reg. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.ii.”* è stato approvato l'Accordo di programma contenente le opere oggetto del Fondo Strategico Territoriale 2^a Classe di azioni, gli importi previsti e gli adempimenti delle amministrazioni coinvolte.

In sede di riparto definitivo, con delibera di Giunta provinciale n. 763 del 09/05/2018, le risorse destinate alla Comunità Valsugana e Tesino sono state integrate con Euro 1.000.000,00.-, da *“utilizzare per il finanziamento degli interventi già condivisi nell'ambito degli AdP anche eventualmente compresi nelle relative aree di inseribilità, laddove previste”*, per un importo complessivo di Euro 4.478.371,55.-

Con delibera n. 196 del 21 dicembre 2017 e successiva delibera di aggiornamento n. 264 dd. 30/12/2019 il Comitato Esecutivo della Comunità ha approvato le *“Modalità di attuazione dell'accordo di Programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale”* fissando le procedure amministrative relative alle fasi di ammissione, concessione e rendicontazione delle opere nonché i termini vincolanti di natura finanziaria per accedere al fondo.

Con delibera del Comitato Esecutivo di Comunità n. 12 del 26/07/2018 sono stati definiti il riparto della quota integrativa e l'elenco delle opere individuate dall'Accordo di programma.

Con delibera del Comitato Esecutivo n. 211 dd. 24/10/2019 è stato costituito il *“Fondo Integrativo di Comunità 2019”* a sostegno della riduzione delle quote comunali per le opere inserite nell'Accordo di

programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità Valsugana e Tesino (Fondo Strategico 2^ Classe di Azioni).

Con delibera di Comitato Esecutivo n. 81 del 21/05/2020, abrogativa dei Criteri attuativi previgenti, è stato disposto l'“aggiornamento dei criteri attuativi del Fondo Strategico 2a classe di azioni e dei termini di rendicontazione”, fissando le procedure amministrative relative alle fasi di ammissione, concessione e rendicontazione delle opere nonché i termini vincolanti di natura finanziaria per accedere al fondo.

Nell'elenco delle opere individuate dall'Accordo di programma era compreso l'intervento:

Comune di **PIEVE TESINO** – opera: “*Percorso mountain bike Pieve Tesino/Castel Ivano*” per i seguenti importi:

Importo opera	Fondo	A carico comune/i
€ 50.000,00-	€ 38.124,72-	€ 11.875,28-

Con l'art. 2 della L.P. 6 luglio 2022, n. 7 è stato abrogato il comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.P. 3/2006 prevedendo transitoriamente, all'art. 13, che: “Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti con deliberazione del Consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.”

Con delibera della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023 sono stati approvati criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma in materia di Fondo strategico territoriale.

Con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 21 dd. 13/06/2023 avente ad oggetto l'approvazione dell'atto di programmazione in attuazione dell'art. 13 della L.P. 6 luglio 2022 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24/03/2023 in sostituzione dell'Accordo di programma, l'intervento del comune di Pieve Tesino precedentemente finanziato è stato sostituito dall'opera “*Realizzazione dell'impianto di illuminazione del parco Colle di San Sebastiano*” per il medesimo importo di spesa.

Con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino n. 32 dd. 23/11/2023 è stata approvata la modifica dell'atto di programmazione in attuazione dell'art. 13 della Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023, in sostituzione dell'Accordo di programma, prevedendo per il Comune di Pieve Tesino l'opera “*Realizzazione dell'impianto di illuminazione del parco Colle di San Sebastiano*”, maggiori costi per i seguenti importi:

Importo complessivo opera	Fondo (76,25%)	A carico comune/i (23,75%)
€ 100.000,00-	€ 76.249,72-	€ 23.750,28-

Con nota prot. n. 13733 di data 08/10/2024 e successiva nota integrativa prot. n. 13939 di data 14/10/2024, il Comune di Pieve Tesino ha richiesto la concessione del precitato finanziamento allegando la documentazione richiesta dalla delibera della Comitato Esecutivo n. 81 dd. 21/05/2020 e dalla deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino n. 32 dd. 23/11/2023.

Il quadro economico inviato espone le seguenti componenti di costo:

importo Intervento	€ 108.081,83 -
<u>importo somme a disposizione dell'amministrazione</u>	<u>€ 23.778,00 -</u>

spesa complessiva

€ 131.859,83 -

Accertata la completezza della documentazione necessaria ai fini della concessione del finanziamento, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino n. 32 dd. 23/11/2023 e dalla delibera di C.E. n. 81 dd. 21/05/2020, rilevando contestualmente la coerenza degli importi previsti dall'atto di programmazione per l'opera in oggetto con quelli previsti dall'intervento approvato.

In base all'Atto di programmazione ed alla documentazione presentata, è possibile concedere al Comune di Pieve Tesino un importo di contributo massimo di Euro 76.249,72, pari al 76,25% della somma ammissibile di Euro 100.000,00 per gli interventi dell'opera in oggetto.

Secondo le indicazioni operative del fondo, il termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori viene fissato in 1 (un) anno dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento, prorogabile per motivate esigenze. La verifica del termine avviene mediante comunicazione alla Comunità tramite dichiarazione del RUP attestante la data di spedizione delle lettere di invito alle imprese o di trasmissione della documentazione di gara all'A.P.A.C.

In base al crono-programma presentato dal Comune di Pieve Tesino, il termine per la fine lavori è fissato per il mese di giugno 2025.

Entro 6 mesi - prorogabili - dall'ultimazione delle opere il Comune dovrà presentare alla Comunità la documentazione prevista dalla delibera del Comitato Esecutivo della Comunità per la rendicontazione della spesa sostenuta complessiva, ed in particolare:

- atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute;
- copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, verrà allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori.

Il Comune potrà richiedere una proroga del termine in parola per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un periodo discrezionale consono alle proprie esigenze. Dopo la prima proroga sono concedibili ulteriori proroghe, per un periodo complessivo massimo di 1 (un) anno. Il termine in parola può essere altresì sospeso a causa di liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario e la Provincia o terzi e relative all'opera ammessa a finanziamento. La scadenza può essere sospesa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali ricorsi.

Come stabilito dalla succitata delibera del C.E. n. 81/2020, l'erogazione del finanziamento potrà avvenire per acconti corrispondenti alla eventuale anticipazione di cui all'art. 46bis L.P. n. 26/1993 ed agli stati di avanzamento degli interventi, nel rispetto del crono-programma salvo variazioni, fino ad un massimo del 90%. La richiesta di erogazione dovrà essere corredata del relativo Certificato di pagamento emesso dal RUP e dal modello di richiesta acconto come da Allegato B alla delibera del C.E. n. 81/2020, attestante le spese sostenute e/o da sostenere con indicazione di SAL, fatture e mandati di pagamento eventualmente emessi;

In merito al crono-programma si ricorda che le variazioni allo stesso devono avvenire secondo la tempistica stabilita dalla delibera del C.E. n. 81/2020, ovvero entro il 15 ottobre per le variazioni di esigibilità intervenute nel corso dell'anno in corso ed entro il 20 febbraio per le variazioni derivanti da operazioni di riaccertamento ordinario dei residui. In ogni caso ciascun Comune si assume le conseguenze contabili che dovessero derivare dal mancato rispetto delle regole sopra esposte.

Infine, ai sensi della delibera di C.E. n. 81/2020 si da atto che:

- l'importo del contributo sarà rideterminato in sede di liquidazione qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore al contributo concesso;
- saranno ritenute ammissibili solo le modifiche contrattuali strettamente attinenti all'opera indicata nell'Accordo di programma e le varianti al progetto presentato soggette ai limiti previsti dall'art. 27 della L.P. n. 2 del 09/03/2016.

La liquidazione degli importi di finanziamento a valere sulla 2^a Classe di azioni, così come verificati ed eventualmente rideterminati in base a quanto rendicontato, è subordinata all'erogazione delle risorse da parte di Cassa del Trentino alla Comunità Valsugana e Tesino.

In caso di revoca per mancato rispetto dei termini o di rideterminazione del contributo in fase di rendicontazione finale, fatte salve le possibilità di proroga stabilite dalla delibera di C.E. n. 81/2020, i relativi importi confluiranno nel budget in disponibilità della Comunità che ne ridefinirà l'utilizzo nell'ambito delle indicazioni programmatiche del comma 2 quinquies dell'articolo 9 della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative.

Tutto ciò premesso e considerato,
Udito il Relatore;

Richiamati gli atti in premessa citati;

Visti:

- Gli atti citati in premessa;
- La Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" e ss.mm.ii.;
- La deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2022 "Fondo strategico territoriale: criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma".
- la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs.23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42) e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 di data 28.12.2017;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 09.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011.)";

- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria";
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino" modificato con decreto n. 106 dd. 12.09.2024, dichiarato immediatamente eseguibile;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

DECRETA

1. Di dare atto che il Comune di Pieve Tesino ha presentato la documentazione necessaria per la concessione del finanziamento a valere sul *p.to 2b) dell'allegato 1) della delibera Giunta provinciale n. 1234/2016 – Fondo Strategico territoriale* (2^a Classe di azioni) e ss.mm.ii. per l'intervento denominato "Realizzazione dell'impianto di illuminazione del parco Colle di San Sebastiano", che comporta una spesa complessiva di Euro 131.859,83, di cui Euro 108.081,83 per spese per l'intervento ed Euro 23.778,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
2. Di dare atto che l'importo ammissibile a finanziamento, previsto dall'accordo di programma, viene determinato in Euro 100.000,00;
3. Di disporre, per quanto esposto in premessa, la concessione del finanziamento al Comune di PIEVE TESINO assegnando il contributo di Euro 76.249,72, pari al 76,25% della spesa ritenuta ammissibile di Euro 100.000,00;
4. Di dare atto che con determina del Responsabile del Settore Ambiente e Edilizia Abitativa è stato impegnato a favore del Comune di Pieve Tesino l'importo di Euro 3.562,58, quale quota del Fondo Integrativo di Comunità a copertura di parte dei costi a carico del Comune dell'opera finanziata sul Fondo Strategico Territoriale;
5. Di demandare a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Ambiente ed Edilizia Abitativa l'assunzione degli ulteriori provvedimenti relativi alla concessione in oggetto;
6. Di dare atto che il termine per l'avvio delle procedure di appalto viene fissato in 1 (un) anno dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento, prorogabile per motivate esigenze. La verifica del termine avviene mediante comunicazione alla Comunità tramite dichiarazione del RUP attestante la data di spedizione delle lettere di invito alle imprese o di trasmissione della documentazione di gara all'A.P.A.C.;
7. Di fissare, nel rispetto del crono-programma tecnico e finanziario presentato dal Comune di Pieve Tesino, il termine per la fine lavori al 30 giugno 2025;
8. Di dare atto che entro 6 mesi - prorogabili - dall'ultimazione delle opere il Comune dovrà presentare alla Comunità la documentazione prevista dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 81/2020 per la rendicontazione della spesa sostenuta, di seguito evidenziata:

- atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute;
- copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, verrà allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori;

9. Di dare atto che il mancato rispetto dei termini fissati, salvo proroghe motivate sulla base di quanto stabilito dalla delibera di C.E. n. 81/2020, comporterà la revoca del contributo;
10. Di dare atto che, ad avvenuta verifica della documentazione di rendicontazione o di richiesta liquidazione acconto, si provvederà alla quantificazione finale del contributo spettante sulla base della spesa effettivamente sostenuta, provvedendo eventualmente alla rideterminazione dello stesso, e che saranno ritenute ammissibili solo le modifiche contrattuali strettamente attinenti all'opera indicata nell'Accordo di programma e/o le varianti al progetto presentato soggette ai limiti previsti dall'art. 27 della L.p. n. 2 del 09/03/2016;
11. Di stabilire che, in ogni caso, la liquidazione degli importi di finanziamento al Comune a valere sul Fondo strategico 2^a Classe di Azioni, così come verificati ed eventualmente rideterminati, è subordinata all'erogazione delle risorse da parte di Cassa del Trentino alla Comunità Valsugana e Tesino;
12. Di stabilire che, in caso di revoca per mancato rispetto dei termini o di rideterminazione del contributo in fase di rendicontazione finale, i relativi importi confluiranno nel budget in disponibilità della Comunità che ne ridefinirà l'utilizzo nell'ambito delle indicazioni programmatiche del comma 2 quinquies dell'articolo 9 della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative;
13. Di dare atto che ogni altro aspetto non dettagliato dal presente provvedimento è disciplinato dalla delibera di Comitato Esecutivo n. 81/2020 e dalle disposizioni attuative provinciali succitate.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.